II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 1975

che autorizza il Regno Unito ad adottare determinate misure di salvaguardia a norma dell'articolo 108, paragrafo 3 del trattato CEE

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(75/487/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 3,

visto il trattato di adesione, in particolare l'articolo 124,

considerando che la situazione economica del Regno Unito ha determinato una grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti e di conseguenza un sensibile deprezzamento della lira sterlina ;

considerando che tale situazione resta preoccupante e che l'economia britannica deve far fronte a situazioni eccezionali, sia all'interno sia all'esterno per quanto riguarda lo squilibrio della bilancia dei pagamenti ;

considerando che il Regno Unito ha informato la Commissione di aver adottato misure destinate a ridurre lo squilibrio della bilancia dei pagamenti ;

considerando che in seguito, a causa del peggioramento della situazione economica, il Regno Unito ha informato la Commissione di non essere in grado di soddisfare agli obblighi derivanti dall'articolo 124, paragrafo 1, lettere a) e b) del trattato di adesione ed ha invocato a tale riguardo l'articolo 109 del trattato ;

considerando che dopo aver esaminato la situazione dell'economia britannica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 1, nonché le misure adottate dal Regno Unito, la Commissione ha rivolto a quest'ultimo, in data 15 luglio 1975, una raccomandazione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 1, del trattato ;

considerando tuttavia che, a causa del grave deterioramento della situazione dell'economia inglese, le misure raccomandate al Regno Unito a norma dell'articolo 108, paragrafo 1, del trattato non sono sufficienti, in quanto non possono, da sole, contribuire nell'immediato al risanamento della bilancia dei pagamenti ;

considerando che avendo la Commissione informato il Consiglio che nelle attuali circostanze non era appropriato un concorso reciproco, tale concorso non è stato accordato ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del trattato CEE ;

considerando che spetta pertanto alla Commissione autorizzare l'attuazione di appropriate misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato ;

considerando che il ripristino della situazione finanziaria esterna richiede il temporaneo mantenimento, da parte del Regno Unito, delle misure in vigore in deroga agli obblighi comunitari in materia di libera circolazione dei capitali ;

considerando che è necessario procedere ad un periodico riesame della situazione e degli effetti pratici delle misure britanniche,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il Regno Unito è autorizzato a titolo temporaneo a mantenere, nel limite delle misure effettivamente in vigore alla data della notifica della presente decisione, le restrizioni riguardanti :

— gli investimenti diretti effettuati negli Stati membri da residenti del Regno Unito, nonché la liquidazione degli investimenti diretti effettuati negli Stati membri da residenti del Regno Unito ;

— i seguenti movimenti di capitali a carattere personale :

  — trasferimenti di capitali appartenenti a residenti del Regno Unito che emigrano, diversi da quelli connessi con la libera circolazione dei lavoratori, liberalizzati dalla data di adesione,

  — doni e dotazioni, doti, imposte di successione, investimenti mobiliari diversi da quelli connessi con la libera circolazione dei lavoratori, liberalizzati dalla data di adesione.

Articolo 2

1. La Commissione segue attentamente l'evoluzione della situazione economica nel Regno Unito. Prima del 30 giugno 1976 essa procede ad un esame di tale situazione e degli effetti delle misure autorizzate.

2. Essa si riserva di modificare o di abrogare la presente decisione qualora constati che le condizioni che l'hanno motivata si sono modificate oppure che i suoi effetti si dimostrano più restrittivi del necessario.

Articolo 3

La presente decisione è destinata al Regno Unito.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1975.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI